



CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

Regolamento sulle consulte territoriali

Approvato Con Delibera di C.C. n. 5 del 17 febbraio 2003

Modificato con delibera di C.C. n. 69 del 30 ottobre 2009

Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 10 marzo 2014

Modificato con delibera di C.C. n. 72 del 28 ottobre 2014

ART. 1 – SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento delle Consulte territoriali del Capoluogo e di Frazione in applicazione dello Statuto comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 13.11.2001, divenuto esecutivo il 22.12.2001.

ART. 2 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1 - Al fine di promuovere la più ampia partecipazione ed aggregazione ed iniziativa dei cittadini, il Comune di Lendinara viene ripartito in n. 3 Consulte territoriali di Capoluogo e n. 3 Consulte di Frazione così individuate e territorialmente limitate:

1 - Capoluogo Est;

2 - Capoluogo Ovest;

3 - Capoluogo Sud;

4 - Rasa - Ramodipalo - Sabbioni;

5 - Sagedo - Campomarzo - Barbuglio;

6 - Valdentro - Treponti - Molinella;

2 - L'estensione territoriale delle Consulte corrisponde alle delimitazioni territoriali indicate negli Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

3 - La sede di ciascuna Consulta è individuata dalla Giunta Municipale. Presso ogni sede sarà collocata idonea attrezzatura per la conservazione della documentazione inerente l'attività della Consulta.

4 - La Giunta Municipale si riserva di erogare alle Consulte Territoriali un contributo annuale per le spese vive di funzionamento.

ART. 3 - FINALITA' ED AMBITO DI FUNZIONAMENTO

- 1 - La Consulta territoriale, quale organo consultivo del Capoluogo o di una Frazione, opera secondo regole democratiche, in armonia con la Costituzione, le Leggi, lo Statuto Comunale e il presente Regolamento.
- 2 - Le Consulte costituiscono il mezzo consultivo per una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte e alla vita amministrativa del Comune, recepiscono le esigenze della comunità e se ne fanno portavoce nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
- 3 - I cittadini del Capoluogo e delle Frazioni possono partecipare direttamente all'attività della corrispondente Consulta partecipando alle sedute convocate dalle Consulte medesime

ART. 4 – PREROGATIVE E FUNZIONI

- 1 - Le Consulte territoriali vengono istituite con delibera di Consiglio Comunale per i seguenti compiti e scopi:
 - esprimere pareri preventivi a richiesta, o su propria iniziativa su atti comunali;
 - esprimere eventuali proposte agli organi comunali per l'adozione di atti relativi a problematiche legate alle realtà locali;
 - esprimere proposte per l'organizzazione, la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali relativi al Capoluogo e alle Frazioni;
 - esprimere proposte sul bilancio preventivo;
 - organizzare assemblee di cittadini in luoghi di proprietà comunale o comunque aperti al pubblico.
- 2 - Tutte le iniziative delle Consulte devono essere indirizzate a favorire la socializzazione, l'integrazione e la sicurezza dei cittadini nonché la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle Frazioni e/o del Capoluogo, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI/AMINISTRATIVI

- 1 - Le Consulte possono chiedere audizione al Sindaco, agli Assessori, alla Giunta Municipale, ai consiglieri delegati e ai Responsabili di Servizio per la trattazione di particolari argomenti.
- 2 - Le Consulte possono chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di argomenti di particolare interesse locale.
- 3 - Le Consulte possono intraprendere ogni altra iniziativa volta a promuovere la più ampia partecipazione ed aggregazione dei cittadini e delle associazioni che operano nel loro territorio.

ART. 6 - ORGANI DELLA CONSULTA TERRITORIALE

- 1 - Sono Organi della Consulta:
 - a) Il Consiglio di Consulta;
 - b) Il Presidente della Consulta;
 - c) il Vice Presidente della Consulta
 - d) Il Segretario
- 2 - La Consulta non può istituire altri organi oltre quelli previsti dal precedente comma.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

- 1 - Il Consiglio della Consulta, è costituito da cittadini residenti nel Comune ed eletti nei modi e nelle forme previste dal successivo art. 11.
- 2 - Il Consiglio della Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
- 3 - I componenti il Consiglio non percepiscono alcuna indennità o compenso.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

- 1 - Il Presidente della Consulta viene eletto dal Consiglio della Consulta nel suo seno, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti degli aventi diritto, nella prima seduta, sia in prima che in seconda convocazione; dalla seconda seduta e successive, che devono tenersi in un giorno diverso dalla seduta precedente, il Presidente viene eletto dalla maggioranza dei membri presenti.
- 2 - Il Presidente rappresenta nei rapporti esterni la Consulta, convoca e presiede, assicurando il buon andamento, il Consiglio, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, riferisce a nome del Consiglio alla Giunta Municipale sui problemi e sulle istanze della Consulta.
- 3 - La cessazione della carica di Presidente avviene:
 - a) per dimissioni;
 - b) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto e promossa da 1/3 dei componenti con arrotondamento all'unità superiore;
 - c) in conseguenza della perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10;
 - d) per cessazione dall'incarico di membro della Consulta;
 - e) per impossibilità sopravvenuta ad esercitare la carica, protrattasi per oltre 4 mesi, accertata dalla Giunta Municipale;
- 4 - La carica di Presidente è gratuita.
- 5 - Il Presidente collabora affinché sia osservato il presente Regolamento, opera per il corretto svolgimento delle sedute della Consulta nel rispetto dello spirito democratico.
- 6 - Nel caso di assenza temporanea del Presidente, esercita le relative funzioni il Vice Presidente, eletto secondo le modalità di cui al primo comma e comunque dopo l'avvenuta elezione del Presidente.
- 7 - La carica di Presidente non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

ART. 9 - IL SEGRETARIO

- 1 - La funzione di Segretario della Consulta è svolta da un componente il Consiglio eletto a maggioranza dei membri presenti nella medesima seduta di elezione del Presidente ed è gratuita.
- 2 - Il Segretario dovrà mantenere i rapporti tra il Comune e i membri della Consulta, fornendo tutti i dati, materiali e informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori della Consulta e/o altri che saranno richiesti.
- 3 - Il Segretario assiste ai lavori della Consulta e ne redige il verbale. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e conservati da quest'ultimo presso la sede.
- 4 - Una copia dei verbali viene trasmessa entro dieci giorni alla Segreteria Comunale, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.

ART.10 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI MEMBRI DELLA CONSULTA

- 1 - Possono essere nominati membri di una Consulta territoriale i cittadini residenti nel Capoluogo o nella Frazione in rappresentanza della comunità.
- 2 - Non possono essere nominati membri delle Consulte i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco del Comune di Lendinara per tutta la durata del loro mandato.
- 3 - Ai membri della Consulta si estendono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale.
- 4 - Tutti i membri sono rieleggibili.

ART.11 - ELEZIONE COMPONENTI DELLA CONSULTA

- 1 - Ogni Consulta è costituita da un numero dispari di rappresentanti, da eleggere da parte dei cittadini residenti nelle Consulte territoriali, alla data dell'elezione, in possesso dei diritti

politici, tra i candidati di una unica lista.

2 – Nella lista dei candidati può essere iscritto ogni cittadino residente nel territorio della propria Consulta, purché presentato da almeno 10 elettori e da non oltre 25 elettori, con atto depositato all'Ufficio Elettorale Comunale almeno otto (8) gg. prima della data della votazione.

3 – Gli elettori possono esprimere una sola preferenza e vengono eletti i cittadini che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità viene eletto il più anziano di età .

4 – L'indizione delle elezioni delle Consulte istituite dal Consiglio Comunale è disposta tramite delibera dello stesso organo e sono da tenersi entro 6 mesi dal suo insediamento.

5 – Le spese per la procedura elettorale sono a carico del Comune alla cui copertura si provvede nella stessa delibera di indizione delle elezioni.

6 – Componenti Consiglio Consulta Territoriale:

- Capoluogo Est n. 9
- Capoluogo Ovest n. 7
- Capoluogo Sud n. 9
- Rasa-Ramodipalo-Sabbioni n. 9
- Sagedo-Campomarzo-Barbuglio n. 7
- Valdentro-Treponti-Molinella n. 7.

ART. 12 - DURATA

1 – Il rinnovo dei membri della Consulta avviene entro sei mesi dall'elezione del Consiglio Comunale; nella mora del rinnovo la Consulta continua ad operare regolarmente, anche oltre i sei mesi previsti per il rinnovo

ART. 13 - SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA

1 – Il rappresentante della Consulta presenta le proprie dimissioni alla Giunta Municipale che ne prende atto.

2 – La Giunta Municipale provvederà a deliberare la surrogazione nella prima seduta successiva alla presa d'atto della decadenza, nominando il primo dei non eletti o in caso di sua indisponibilità il secondo dei non eletti e via di seguito in ordine decrescente.

ART. 14 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1 – La prima seduta della Consulta viene convocata entro 20 giorni dall'elezione e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, senza diritto di voto, per procedere alla verifica degli eletti e alla elezione degli organi.

2– Nella prima seduta od eventualmente nelle sedute successive, da tenersi entro trenta giorni dalla prima seduta, vengono eletti, fra i propri componenti, con separate votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente e un Segretario in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

3 – Il Presidente neo eletto assume subito la presidenza della seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

4 – Per la sostituzione del Presidente si procede secondo quanto previsto dall'art. 8 su iniziativa del Vice Presidente o in sua mancanza del Sindaco o dell'Assessore delegato.

ART. 15 – SEDUTE DELLE CONSULTE

1 – Le sedute delle Consulte sono pubbliche.

2 – Per ogni seduta delle Consulte, unitamente alla convocazione, dovrà essere inviato a tutti i membri anche un apposito ordine del giorno, nel quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

3 – Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Consulta su motivata richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti con arrotondamento all'unità superiore, entro 10 gg. dal

ricevimento della richiesta stessa.

4 – Il Presidente è tenuto ad inviare copia della convocazione ed apposito ordine del giorno, otto giorni prima della seduta,

- al Sindaco
- al Presidente del Consiglio Comunale
- alla Giunta
- ai Consiglieri Comunali

ed esporre, contemporaneamente sulla bacheca della sede della Consulta, il relativo avviso pubblico.

ART. 16 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

1 – Per la validità delle sedute delle Consulte, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri eletti.

2 - In seconda convocazione, che potrà tenersi anche nella medesima giornata, purché dopo trenta (30) minuti dalla prima convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei membri stessi con arrotondamento all'unità superiore.

3 – Il Consiglio di Consulta non può deliberare su questioni che non siano iscritte all'ordine del giorno.

4 – Nell'eventualità di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, la seduta viene rinviata a cura del membro presente che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di assenza del Segretario, il Presidente delega un membro del Consiglio a farne le veci.

ART. 17 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1 – La Consulta ha diritto di accesso e di informazione, da esercitarsi tramite il Presidente od un suo delegato presso gli uffici comunali per tutti gli atti inerenti l'interesse generale della Frazione.

2 – Il Presidente può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta Municipale o dalle Commissioni Consiliari competenti per materia, al fine di riferire su questioni che riguardano il territorio viceversa la Giunta e le Commissioni Consiliari possono convocare il Presidente della Consulta per essere ascoltato su questioni che riguardano la comunità di riferimento.

3 – Il Presidente può invitare il Sindaco e gli Assessori Comunali a partecipare alle riunioni della Consulta.

ART. 18 – DECADENZA DELLA CONSULTA E DEI MEMBRI

1 – La Consulta viene dichiarata decaduta dalla Giunta Municipale in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti o in caso di impossibilità di ristabilire la maggioranza dei membri tramite la surrogazione.

2 – La Consulta viene altresì dichiarata decaduta nel caso non si riunisca per oltre 12 mesi.

3 – Deve considerarsi decaduto, da dichiararsi a cura del Presidente, il componente che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, che trasferisce la residenza in altro Comune o nel Comune medesimo, ma in una via della Consulta diversa da quella per la quale è risultato eletto, o all'estero, o che perde i requisiti per essere eletto. L'assenza di un membro deve ritenersi giustificata nel caso in cui venga comunicata, in qualsivoglia maniera, al Presidente o ad un membro della Consulta entro l'orario fissato per la seconda convocazione nel giorno della riunione.

4 – Entro 10 gg. dalla dichiarazione il Presidente chiede alla Giunta Municipale la sostituzione a norma dell'art. 13.

5 - il Sindaco diffida i membri della Consulta a ritirare gli atti od a cessare i comportamenti contrari alla Costituzione, alle leggi statali o regionali, allo Statuto comunale, al presente regolamento o ad altri regolamenti comunali, nonché alle deliberazioni comunali. Nel caso di inosservanza della diffida, previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco dichiara

decaduti i membri della Consulta.

ART. 19 - NORME DI ATTUAZIONE

1 – Le singole Consulte, in armonia con il presente Regolamento, hanno facoltà di disciplinare autonomamente, con norme organizzative e procedurali di dettaglio, gli aspetti qui non esplicitamente definiti.

2 – Il regolamento interno, da approvarsi a maggioranza assoluta dei membri, non può porsi in contrasto con le norme di Legge, dello Statuto, del presente regolamento o con altre disposizioni comunali.

3 – Le modalità tecnico-operative connesse alle operazioni elettorali sono definite dalla Giunta Municipale successivamente all'indizione delle elezioni.

4 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la vigente normativa in materia elettorale, in quanto compatibile.